



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 49 del 29-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Straordinaria – Prima CONVOCAZIONE

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
D.LGS. N. 175/2016. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

L'anno **duemilaventi** addì ventinove del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Piana Gian Carlo	SINDACO	Presente
Carminati Fabio	CONSIGLIERE	Presente
Parati Massimo	CONSIGLIERE	Presente
SASSI Alessandro	CONSIGLIERE	Assente
MAUTONE Vincenzo	CONSIGLIERE	Presente
D'ALESIO Alfonso	CONSIGLIERE	Assente
MONZIO COMPAGNONI Marco	CONSIGLIERE	Presente
FINATTI Dario	CONSIGLIERE	Presente
MOLERI Emilio	CONSIGLIERE	Presente
VALLIMBERTI Giandomenico	CONSIGLIERE	Presente
COMANDULLI Teresa	CONSIGLIERE	Presente
LEIDA Donatella	CONSIGLIERE	Presente
RIZZINI Oscar	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. FILIPPO PARADISO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gian Carlo Piana** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lvo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii., emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 07 agosto 2015 n. 124 e ss.mm.ii., che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lvo 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'articolo 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 comma 612 della Legge 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4 comma 2 del T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (articolo 4 comma 3 del T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'articolo 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/09/2017 Ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune ai sensi dell'articolo 24 del D.Lvo 175/2016”*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 22.09.2019 con la quale è stato esercitato il diritto di recesso da Anita Srl;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata di cui si allegano le relative schede;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex articolo 49 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii., espresso dal Responsabile dell'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica nonché in ordine alla regolarità contabile;

SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto come integralmente registrati e conservati agli atti;

Con voti favorevoli 7, astenuti 4 (Vallimberti, Leida, Comandulli, Rizzini), espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO

- che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni in essere di cui all'Allegato che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'articolo 17 del D.L. 90/2014, e ss.mm.ii, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 21 del Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

DI DICHIARARE separata e medesima votazione, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

II SINDACO
Gian Carlo Piana

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 29-12-2020

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FILIPPO PARADISO
